

CORSO DI FORMAZIONE
CORSO DI AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE SPECIFICA

ex artt. 36 e 77 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Docente:
Geom. Gazzoli Mauro
*Tecnico Esperto in formazione e informazione sulla Sicurezza, Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili,
Auditor qualificato AICQ SICEV sistemi SQA*

- Introduzione
- Concetto di rischio
- Concetto di prevenzione e protezione
- Organizzazione delle prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza



"Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto nell'assenza di malattia o d'infermità"

(Organizzazione Mondiale della Sanità,
Costituzione dell'OMS, 1948)

**La salute è la nostra
"vera RICCHEZZA"**



"... la capacità di adattamento e di auto-gestirsi (cavarsela!) di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive".

(BMJ luglio 2011)



Garantisce lo svolgimento di qualsiasi attività senza pregiudizio all'integrità fisica e psichica.

Situazione certa e costante di non pericolo

- ❑ Inizia dai CAPI (direzione).
- ❑ E' un progetto permanente.
- ❑ Si basa sulla PREVENZIONE.
- ❑ E' misurabile.
- ❑ E' compito di tutti.
- ❑ Necessita di formazione permanente.



I costi per l'azienda della mancata sicurezza:

- *personale ammalato o infortunato*
- *danno agli impianti e alle attrezzature*
- *costi per riparazioni, energia elettrica.. etc.*
- *conflitti con il personale*
- *scarso rendimento del personale*
- *perdita di immagine sul mercato*



- La mancata prevenzione comporta costi sociali ed economici elevati:
 - mediamente oltre un milione di infortuni all'anno con più di mille "morti bianche" e diverse decine di migliaia di invalidità permanenti;
 - oltre 30 miliardi di € all'anno per cure, risarcimenti, mancata produzione
- La mancanza di prevenzione comporta:
 - minore sviluppo economico;
 - minore qualità del "sistema paese";
 - minore qualità della vita.



- **PERICOLO**: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
 - Esempio: Sega circolare = **pericolo** (potenzialità del danno).
- **RISCHIO**: Potenzialità di raggiungimento del livello potenziale del danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
 - Esempio: Sega circolare non protetta da carter = **rischio** (probabilità).



Pericolo che può diventare un rischio:
non osservare le norme della circolazione
stradale



Pericolo che può diventare un rischio : esporre i bambini a rischi da folgorazione



Pericolo che può diventare un rischio:
FITOSANITARI usati senza procedure



Pericolo che può
diventare un rischio:
scherzare
pesantemente sul lavoro




Pericolo che diventa rischio: lavori in quota non protetti



Pericolo che diventa rischio: inquinare l'ambiente con prodotti chimici



**PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE**



Napo in_ Occhio ai pericoli... anche nel tempo libero - 2009 [360z] mp4



PERICOLO	ESPOSIZIONE	RISCHIO	DANNO
ENERGIA ELETTRICA	FILO SCOPERTO	CONTATTO	ARRESTO CARDIOCIRC.
FORZA DI GRAVITA'	MANCANZA DI PARAPETTO	CADUTA DALL'ALTO	FRATTURE MULTIPLE
RUMORE	ESP. A RUMORE	> 85dBA	IPOACUSIA
POLVERI	ESP. A POLVERI	> 5mg/mc	BRONCHITE CRONICA
AMIANTO	ESP. FIBRE AMIANTO	> 2FF/cmc	MESOTELIOMA PLEURICO







- Procedimento che, partendo dall'identificazione e dall'analisi dei rischi specifici, legati alle varie mansioni lavorative, porta alla individuazione e attuazione, nonché alla verifica delle misure di prevenzione, finalizzate alla riduzione dei rischi.
- *Presupposto per tutte le misure di tutela;*
- *Base per la programmazione degli interventi di prevenzione;*
- *Fondamento per l'in-formazione dei lavoratori;*



- La Valutazione deve riguardare tutti i rischi:
 - scelta delle attrezzature;
 - sostanze chimiche;
 - luoghi di lavoro;
 - con riguardo particolare ai:
 - rischi stress/lavoro correlato;
 - lavoratrici in gravidanza;
 - differenze di genere e di età;
 - provenienza da altri paesi;
- ... **si chiede una nuova sensibilità valutativa!**



- La redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) è una responsabilità non delegabile del datore di lavoro.
- Deve essere di facile lettura, tempestivamente aggiornato, un documento-strumento di lavoro, che sia facilmente disponibile e consultabile.
- Deve contenere tutti gli allegati previsti, compreso il protocollo sanitario.




- La correttezza e l'accuratezza formale del DVR in entrambi i suoi aspetti, quello valutativo e quello conseguente di adozione delle misure di prevenzione, rappresentano l'elemento principale di giudizio sul comportamento dell'azienda prima del verificarsi di un eventuale infortunio.



- Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere:
 - data certa (o attestata dal datore di lavoro, RSPP, RLS e MC ove previsto);
 - relazione e criteri adottati;
 - individuazione, valutazione, analisi di TUTTI i rischi, eventuali misure per il calcolo della Dose giornaliera o settimanale;
 - indicazione delle misure di prevenzione T.O.P. e dei DPI adottati;
 - programma delle misure da adottare nel tempo, per il miglioramento del livello di sicurezza;
 - individuazione delle procedure per attuare la sicurezza;
 - individuazione dei “ruoli” dell’Organizzazione aziendale che attuano le procedure (assegnazione a soggetti con poteri e competenze adeguati);



- Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere:
 - indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o RLST, del Medico competente che ha partecipato alla stesura del DVR;
 - indicazione delle mansioni che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.



- Il DVR deve essere rielaborato in occasione di:
 - modifiche processo produttivo;
 - organizzazione del lavoro;
 - evoluzione della tecnica;
 - infortuni significativi;
 - risultati della sorveglianza sanitaria che ne ravvisino la necessità.



- Una qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione.
- Esempi:
 - una **frattura**
 - la **perdita di una mano**
 - un'**infezione delle vie urinarie**
 - la **silicosi**
 - una **gastrite** da stress

Giancarlo NEGRELLO - Formazione generale lavoratori



- *Evento non voluto*, potenzialmente in grado di provocare danni a cose o persone.
- *Evento che ha prodotto danni solo materiali*.
- Convenzionalmente: *infortunio mancato*. E' detto anche evento sentinella perché un numero elevato di incidenti caratterizza una situazione a forte rischio d'infortunio.



- Evento lesivo che si verifica in modo improvviso ed imprevisto per causa violenta in occasione di lavoro ... dal quale possono derivare:
 - la morte, un'inabilità permanente (parziale o assoluta) o un'inabilità temporanea (parziale o assoluta) che comporta;
 - l'astensione dal lavoro (definizione assicurativa).

... nel quale si riconoscono tutte le seguenti caratteristiche:

- rilevanza clinica (criterio di gravità);
- nesso causa-effetto (criterio di causalità);
- danno a breve distanza di tempo (criterio cronologico).




- Patologia specifica la cui causa, che agisce sempre in modo graduale e progressivo, è direttamente ed immediatamente identificabile in un fattore di rischio presente nell'ambiente di lavoro.



In generale: Ogni alterazione della salute che non sia attribuibile ad un infortunio.

- 1. PERICOLO O FATTORE DI RISCHIO**
- 2. ESPOSIZIONE**
- 3. RISCHIO**
- 4. DANNO**

CORRELATI TRA LORO NELLA SEQUENZA LOGICO-CRONOLOGICA



I° GRUPPO	II° GRUPPO	III° GRUPPO	IV° GRUPPO	V° GRUPPO
F.D.R. fisici	F.D.R. chimici e biologici	F.D.R. da lavoro fisico	F.D.R. da organiz. del lavoro	F.D.R. di infortunio
<ul style="list-style-type: none"> • Rumore • Microclima • Illuminazione • Radiazioni non ionizz. • Radiazioni ionizzanti • Vibrazioni • Pressione atmosferica • Calore • Corrente elettrica 	<ul style="list-style-type: none"> • Sostanze aerodisperse • Sostanze allo stato liquido • Sostanze solide • Virus • Batteri • Parassiti • Miceti 	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoro muscolare statico • Lavoro muscolare dinamico • Posture incongrue 	<ul style="list-style-type: none"> • Turnazione • Clima psicologico • Lavoro frustrante • Lavoro ansiogeno • Pendolarismo • Valore sociale del lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza di macchine ed impianti • Modalità o procedure di lavoro • Dispositivi di protezione individuali • Formazione professionale • Addestram. e informazione




Il concetto di prevenzione e protezione

Prevenzione: cos'è

- Evitare i danni per la nostra salute.
- Non abusare di alcool e droghe!



- Prevenire le malattie, dovute a scarsa igiene della bocca.



- Impedire distruggere la mia vita.
- Eliminare adesso il fumo di sigaretta.



- La prevenzione è l'insieme di azioni finalizzate ad impedire o ridurre il verificarsi di eventi non desiderati.
- Gli interventi di prevenzione sono in genere rivolti all'eliminazione o, nel caso la stessa non sia concretamente attuabile, alla riduzione dei rischi che possono generare dei danni".



Adottare delle misure
Antinfortunistiche
Contro la caduta dall'alto



- Adottare delle misure antincendio e delle procedure di pronto intervento.



- USO la cintura di sicurezza per i lavori in quota.



- Osservare la segnaletica per lavorare più sicuro.




Il concetto di prevenzione e protezione

Prevenzione nei luoghi di lavoro

- Indossare i DPI, prima di utilizzare i Prodotti FITOSANITARI.



- Proteggere gli organi in movimento delle macchine.



Sui luoghi di lavoro



Igiene + Sicurezza = Prevenzione

Ridurre gli incidenti adottando comportamenti in sicurezza



- Nell'ambito lavorativo la "Prevenzione" è definita dall'art. 2 lett. n) del D.L.gs 09/04/2008 n° 81 come:
 - *«il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno».*
- *Importante l'art.2087 del codice civile.*



- Insieme di misure e dispositivi, collettivi o individuali, idonei a ridurre l'esposizione al rischio.
- In altri termini:
 - *la misura di prevenzione* tende ad abbattere la probabilità che si verifichi il danno;
 - *la misura di protezione* tende a ridurre la gravità del danno stesso.
- (entrambe concorrono a diminuire il rischio).



- *Quali misure di prevenzione e protezione mancano?*



- Quali misure di prevenzione e protezione mancano ?



- Quale misura di protezione c'è sul cardano?




- Quale misure di protezione ci sono?



- Quali misure di prevenzione e protezione sono mancate?




- Quali misure di prevenzione e protezione sono mancate?



- Quali misure di Prevenzione e Protezione dovete adottare nel vostro posto di lavoro?
- *Ci penso e rispondo...*





- Ogni parte del corpo ha i suoi DPI "DEDICATI", in relazione ai fattori di rischio presenti in ambiente di lavoro.



- Se li abbiamo a disposizione, usiamo i DPI !



- Descrivi le misure di protezione che vedi adottate.



- Le misure di prevenzione possono essere di tipo *tecnico*, *operativo* o *procedurale*.
 - *Ripari*, carter, dispositivi di sicurezza e/o interblocco (micro, doppio comando), fotocellule, applicati a macchine impianti attrezzature, con organi in movimento accessibili a parti del corpo del lavoratore.
 - *L'informazione, la formazione e l'addestramento* dei lavoratori.
 - *La progettazione*, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti.
 - L'*evitare situazioni di pericolo* che possano determinare un danno probabile (rischio).
 - L'adozione di *comportamenti e procedure operative adeguate*.
 - Il *controllo dei luoghi* e la segnalazione di situazioni di pericolo.



- Aspetti morali:
 - *dignità della persona umana;*
 - *dimensione sociale della salute;*
 - *promozione di una qualità della vita equa per ognuno;*



- Aspetti giuridici
 - Obbligo di ottemperare ai disposti legislativi, ciascuno in ordine al proprio RUOLO;
 - *Obbligo di risarcimento del danno* (codice civile);
 - Obbligo della *sanzione* per le contravvenzioni: arresto e/o ammenda.



L'organizzazione della prevenzione





IO LAVORO SICURO.

SICUREZZA. DOVERE ASSOLUTO, DIRITTO INTOCCABILE.

La sicurezza è un diritto che ogni datore di lavoro ha l'obbligo di garantire ai suoi lavoratori. E tu lavoratore pretendi gli strumenti di protezione, usali sempre, e denuncia chi mette a repentaglio la tua vita. Perché gli incidenti li puoi evitare, a te e agli altri. Per saperne di più vai su www.iolavorosicuro.it



CON IL PATROCINIO DI



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali





- Il testo unico attua l'armonizzazione delle leggi europee sulla sicurezza con quelle italiane emanate in precedenza in ambito di igiene e sicurezza sul lavoro
- Comprende :
 - la normativa sociale degli anni "50";
 - la normativa di derivazione europea degli anni "90".



Datore di Lavoro,
RSPP,
medico competente,
RLS

Verificano l'efficacia
degli interventi

Individuano il rischio


Valutano il rischio

ATTUANO GLI INTERVENTI
Tecnici (ambiente. – Macchine- impianti)
Fornitura dpi
Formazione e informazione
Organizzazione del lavoro

... fino al tecnicamente fattibile
... per il miglioramento continuo

Decidono gli interventi da
realizzare immediatamente
programmabili






- Valutazione di tutti i rischi.
- Eliminazione o riduzione dei rischi in relazione al progresso tecnico.
- Limitazione dell'uso di agenti nocivi e riduzione numero lavoratori esposti.
- Applicazione dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro.
- Manutenzione regolare per garantire la sicurezza.
- Misure per l'emergenza (primo soccorso, evacuazione, antincendio).
- Controllo sanitario mirato in funzione dei rischi.
- Informazione, formazione, consultazione, partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
- Priorità delle misure di prevenzione collettiva, rispetto a quelle individuali.



- Figure principali della Prevenzione
 - *Datore di Lavoro*
 - *Dirigente e Preposto*
 - *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*
 - *Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza*
 - *Medico Competente*
 - *Lavoratore*



- Il soggetto Titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque.
- Il soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- **Obblighi del datore di lavoro non delegabili:**
 - **valutazione di tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori ed elaborazione del DVR;
 - **nomina del RSPP.**



- Persona che in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività e vigilando su di essa.



- Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
 - *nomina il medico* competente nei casi previsti;
 - *designa e forma i lavoratori*, per i compiti relativi alla prevenzione incendi evacuazione rapida e di primo soccorso;
 - affidai compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità;
 - *individua le adeguate misure di prevenzione e protezione*;
 - *indica ai lavoratori l'opportunità di eleggere l'RLS o RLST*;
 - *individua le mansioni ad alto rischio*;
 - *mette a disposizione dei lavoratori i DPI*;
 - *informa, forma ed addestra i lavoratori sui rischi specifici* della mansione.





- Sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.



- E' una persona designata dal datore di lavoro (o il datore di lavoro stesso) in possesso di capacità e requisiti professionali stabiliti dalla legge per occuparsi della sicurezza in azienda.
- L'RSPP può essere esterno o interno all'azienda. Risponde al datore di lavoro, collabora nella valutazione dei rischi, nella stesura dei documenti aziendali, individua le misure di prevenzione adeguate ai rischi, elabora le procedure di sicurezza, predispone il piano formativo aziendale.



- **Compiti del servizio di Prevenzione e Protezione:**
 - individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
 - elaborazione, per quanto di competenza, delle misure di prevenzione e protezione e dei sistemi di controllo;
 - elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - fare proposte di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
 - fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.



- La persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza nel lavoro.
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione.
- Non può subire alcun *pregiudizio* a causa dello svolgimento della propria attività.
- L'esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è *incompatibile* con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.



RLS deve segnalare preventivamente al Datore di lavoro le visite che intende

Attribuzioni

E' consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione del rischio.

E' consultato sulla formazione dei lavoratori.

Riceve le informazioni dei servizi di vigilanza.



Accede ai luoghi di lavoro.

E' consultato sulla designazione degli addetti ai servizi di prevenzione, antincendio, pronto soccorso, evacuazione.

Riceve le informazioni e la documentazione aziendale (valutazione rischi, misure, sostanze e preparati, macchine, infortuni, malattie professionali).



Attribuzioni

Partecipa alla riunione periodica.

Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute dei lavoratori.

Può far ricorso alle autorità competenti.

Riceve una formazione adeguata

Formula osservazioni in occasione delle ispezioni delle autorità competenti.

Fa proposte in merito alla attività di prevenzione.

Avverte il R.S.P.P. dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.



- “Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari



Lavoratore equiparato:

- socio lavoratore di cooperativa o di società anche di fatto.....
- associato in partecipazione, ex art. 2549 del Codice Civile;
- Tirocinanti;
- allievi di scuole tecniche e università;
- volontari dei VVF e protezione civile;
Giancarlo NEGRELLO - Formazione generale lavoratori
- lavoratore ex D.L.gs 468/97.



- Il lavoratore è oggetto e soggetto di tutela.
- Non è più sostanziale il vincolo della subordinazione.
- Il decreto rende la definizione più ampia ed universale.
- Il requisito sostanziale del lavoratore è che svolga la sua attività nell'ambito dell'Organizzazione del Datore di lavoro, a qualsiasi titolo, anche gratuitamente.



L'organizzazione della prevenzione

Il lavoratore: OBBLIGHI



- Contribuire insieme al Datore di Lavoro al Dirigente e al Preposto all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale.
- Utilizzare correttamente macchinari e attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza.




- Segnalare immediatamente al datore di lavoro o dirigente le eventuali deficienze delle attrezzature o le condizioni di pericolo cui vengono a conoscenza.
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
- Partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro.
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti.
- Esporre apposita tessera di riconoscimento.





- “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni e omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

- *“collabora ... con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria, laddove è obbligatoria”.*



- Collaborare con il datore di lavoro e con il SPP nella valutazione dei rischi.
- Definire un protocollo di sorveglianza sanitaria.
- Organizzare ed effettuare le visite mediche compilando la cartella sanitaria e di rischio.
- Esprimere il giudizio di idoneità al lavoro specifico.
- Informare i lavoratori del significato e dei risultati della sorveglianza sanitaria.
- Partecipare alle riunioni periodiche e collaborare alle attività di informazione e formazione.
- Visitare una o due volte l'anno i luoghi di lavoro.
- Aiutare ad organizzare il pronto soccorso aziendale.



Diritti, doveri e sanzioni per i vari
soggetti aziendali.



- La violazione degli obblighi prevenzionali contenuti nel D.lgs. n. 81/2008, è punita da un ampio sistema sanzionatorio, che prevede sanzioni sia di carattere penale che di tipo amministrativo, sistema che ha subito una profonda trasformazione a seguito del c.d. correttivo al T.U.S. (D.lgs. n. 106/09).





D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

REV. GIUGNO 2016

IL PRESENTE TESTO NON RIVESTE CARATTERE DI UFFICIALITÀ. LE VERSIONI UFFICIALI DEI DOCUMENTI SONO PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA A MEZZO STAMPA OPPURE SUL SITO WWW.LAVORO.GOV.IT. LE CONSIDERAZIONI ESPOSTE SONO FRUTTO ESCLUSIVO DEL PENSIERO DEGLI AUTORI E NON HANNO CARATTERE IN ALCUN MODO IMPRINTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA. NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI SIA DIRETTI CHE INDIRETTI CAUSATI DALL'USO DEL PRESENTE TESTO.

PUBLIC DOMAIN
QUESTA OPERA È RILASCIATA SECONDO LA SEGUENTE LICENZA CREATIVE COMMONS



[HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC-SA/3.0/DEED.IT](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it)

VERSIONE AGGIORNATA SU www.lavoro.gov.it - Temi e priorità - Salute e Sicurezza

POTT. ING. GIANFRANCO AMATO DTL VERONA GAMATO@LAVORO.GOV.IT
DOTT. ING. FERNANDO DI FIORE DTL PAVIA FDIIORE@LAVORO.GOV.IT

- a) l'art. **14** detta le sanzioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- b) negli articoli che vanno dal **55** al **60** è elencato un gruppo di norme punitive sia penali che amministrative;



- c) altre norme punitive, sia penali che amministrative, sono inserite al termine di ogni Titolo specifico;
- d) l'art. **300** modifica l'art. 25 septies del D.Lgs.n.231/2001, prevedendo sanzioni amministrative a carico delle persone giuridiche (enti).

[HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/3.0/DEED.IT](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it)

VERSIONE AGGIORNATA SU www.lavoro.gov.it - **Temi e priorità - Salute e Sicurezza**

DOTT. ING.	GIANFRANCO AMATO	DTL	VERONA	GAMATO@LAVORO.GOV.IT
DOTT. ING.	FERNANDO DI FIORE	DTL	PAVIA	FDIFIORE@LAVORO.GOV.IT



- Le sanzioni penali contenute nel T.U. hanno carattere contravvenzionale.
- In quanto contravvenzioni, tali reati vengono puniti indifferentemente se commessi con dolo o con colpa.
- Le pene previste per questo tipo di reati sono l'**arresto** (pena detentiva) e/o l'**ammenda** (pena pecuniaria).
- All'interno del T.U. sono presenti fattispecie punite con il **solo arresto** (artt.14 e 55), altre con l'**arresto o l'ammenda**, altre ancora con la sola ammenda.



- *Datori di lavoro e Dirigenti* (es. art. 55);
- *Preposti* (es. art. 56);
- *Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori* (es. art. 57)
- *Medici competenti* (es. art. 58)
- *Lavoratori* (es. art. 59)
- *Componenti dell'impresa familiare, Lavoratori autonomi, Coltivatori diretti, Soci di società semplici in agricoltura, Artigiani e Piccoli commercianti* (es. art. 60)
- *Venditori, Noleggiatori e Concedenti in uso* (es. art. 87)
- *Committenti di opere edili o Responsabili dei lavori* (es. art. 157)
- *Coordinatori per la progettazione e Coordinatori per l'esecuzione dell'opera edile* (es. art. 158)



Le principali sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente previste dall'art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008 in vigore dal 1° luglio 2013

Illecito	Sanzione
Omessa valutazione dei rischi (art. 29, comma 1) Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 29, comma 1) Valutazione dei rischi o redazione del documento senza la collaborazione del Rspg e del medico competente nei casi in cui la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria ai sensi dell'art. 41 (art. 29, comma 1)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da euro 2.740 a 7.014,40 ⁽¹⁾⁽²⁾
Valutazione dei rischi e redazione del documento senza la preventiva consultazione del rappresentante dei lavoratori (art. 29, comma 2)	Ammenda da euro 2.192 a 4.384 ⁽¹⁾
Mancata revisione della valutazione dei rischi (art. 29, comma 3)	Ammenda da euro 2.192 a 4.384 ⁽¹⁾
Mancata informazione dei lavoratori (art. 36, commi 1 e 2)	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.315,20 a 5.699,20

Nuove sanzioni luglio 2018
 Lug 31, 2018 | Adempimenti Ambientali per le Imprese, Medicina del Lavoro, Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro

Dal 1° luglio 2018 rivalutate le sanzioni in materia di salute e sicurezza
 A decorrere dal 1° luglio 2018 le ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TU sicurezza e da altri atti aventi forza di legge sono rivalutate nella misura dell'1,9%.



- Il D.lgs. 81/08 e s.m.i. prevede 4 tipologie di sanzioni:

arresto

arresto o
ammenda

ammenda

sanzioni
amministrative



Reati puniti con la pena dell'ARRESTO: definizione solo in sede giudiziaria

INTERVENTO ISPETTIVO CON RISCONTRO DI VIOLAZIONI



COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO AL P.M



IL P.M. CHIEDE AL G.I.P. IL
RINVIO A GIUDIZIO

novità

ART. 302



IL G.I.P. SU RICHIESTA
DELL'IMPUTATO PUO'
SOSTITUIRE LA PENA
DETENTIVA (max 12 MESI) CON
UNA PENA PECUNIARIA

CONDIZIONI PER LA SOSTITUZIONE:

Eliminazioni fonti di rischio


Eliminazione conseguenze dannose del reato

Violazione non è stata causa di morte o lesione grave/gravissima



Reati puniti con pena alternativa ARRESTO o AMMENDA (D.lgs. n° 758/94)

INTERVENTO ISPETTIVO CON RISCONTRO DI VIOLAZIONI




Reati puniti con la sola pena dell'AMMENDA (D.lgs. n° 758/94)

novità

ART. 301 D.lgs. 81/08

INTERVENTO ISPETTIVO CON RISCONTRO DI VIOLAZIONI




Illeciti puniti con sanzione amministrativa L. 689/81

INTERVENTO ISPETTIVO CON RISCONTRO DI VIOLAZIONI

novità ↓

ART. 301 bis D.lgs. 81/08

CONTESTAZIONE con "PROVVEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE"



- La funzione di polizia amministrativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta:
 1. Dall'Azienda Sanitaria Locale in via generale attraverso un proprio servizio, solitamente denominato **SPISAL**;
 2. dai **Vigili del Fuoco** per il rischio incendio;



3. dall'**Ispettorato del Lavoro**, in via sussidiaria, per le attività comportanti rischi particolarmente elevati, ovvero:
 - a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile
 - b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.

Le attività di vigilanza esercitate dall'Ispettorato del Lavoro hanno carattere sussidiario e, quindi, vengono effettuate previa informazione all'ASL competente per territorio e secondo programmi concordati periodicamente anche al fine di evitare sovrapposizioni di interventi;

4. dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato attraverso la **Direzione generale delle miniere** ed i suoi uffici periferici per le attività minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria, ferme restando le attribuzioni e le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;



5. dalle **Regioni e dalle Province autonome** di Trento e Bolzano per le attività estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria, ad acque minerali e termali, alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici di cui all'art. 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, nonché alla coltivazione delle risorse geotermiche classificate di interesse locale di cui all'art. 8 della stessa legge n. 896 del 1986;
6. da **altri enti** ancora che però non vengono elencati, dato il loro considerevole numero e la specificità dei settori di attività lavorativa interessati.



- Il Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (**SPISAL**) è un servizio della Azienda sanitaria Locale che attraverso varie attività promuove la salute nei luoghi di lavoro.



- Vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
- Studiare le cause degli infortuni e delle malattie professionali.
- Assistere i lavoratori e i datori di lavoro nell'applicazione delle norme di sicurezza.
- Informare, formare, educare alla salute e alla sicurezza.



- Lo svolgimento di tutte le funzioni degli SPISAL è affidato a personale con varie competenze professionali:
 - *medici specialisti in medicina del lavoro*
 - *assistenti sanitari*
 - *tecnici della prevenzione*
 - *personale amministrativo*
 - *ingegneri*



- Attività dell'Ufficiale di polizia giudiziaria – Nomina del Prefetto – ex art. 55 del C.P.
 - *ispezioni nei luoghi di lavoro*, per la ricerca dei «reati»;
 - *raccolta dichiarazioni testimoniali*;
 - *raccolta prove* ed elementi di prova, foto, filmati;
 - *interrogatori delegati* dal P.M.;
 - *sequestri*, perquisizioni e arresti;
 - *verbalizzazione e ammissione al pagamento* ammende (Procedura D.L.gs 758/94).



- Gli accertamenti di polizia amministrativa possono essere suddivisi in quattro tipi:
 1. l'*ispezione dei luoghi*, degli impianti, dei macchinari e di tutti i mezzi di protezione collettiva e individuale. Tale ispezione consiste in un sopralluogo di tutti i locali e dei mezzi utilizzati nell'attività imprenditoriale;
 2. il potere d'intervista ("*interrogatorio*") che si esplica mediante la richiesta verbale di informazioni al datore di lavoro, al dirigente, al preposto, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al rappresentante della sicurezza dei lavoratori, ai lavoratori e al medico competente e, più in generale, a tutti i protagonisti, anche esterni, dell'obbligo prevenzionistico.

